

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Avete risposto al dubbio se presentabile il ravvedimento operoso cambiando il Mod. Redditi 2024 per il 2023; ma la modifica del Mod. Redditi 2023 per il 2022? Supponiamo che cambi il punteggio ISA scendendo da 9 a 7, ciò influenza la proposta di concordato? Quindi con riduzione del reddito dichiarato sarebbe ammissibile?

G.M.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Preliminarmente, si evidenzia che una riduzione così significativa del punteggio ISA può comportare la non ammissibilità al regime premiale con conseguente impatto sulla proposta di concordato, soprattutto se richiede livelli più alti di affidabilità per la validità delle proposte fatte con redditi dichiarati inferiori. Si evidenzia, però, che il concordato preventivo biennale riguarda, come primo periodo di applicazione, il 2024/2025 e che la relativa proposta è tarata sulla base dei dati comunicati per il periodo d'imposta 2023. Nella Faq n. 13 del 25 ottobre 2024, dove si chiede conferma che la presentazione di dichiarazioni integrative negli anni precedenti a quello di riferimento per il concordato (2018/2022) non comporti decadenza o cessazione del Cpb 2024/2025 anche nel caso in cui la fattispecie determini un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Al riguardo, l'agenzia conferma che già nella circolare 18/E dello scorso settembre fu chiarito che «per il primo biennio di applicazione del Cpb (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al solo modello Isa 2024 relativo al periodo d'imposta 2023». Da qui l'irrelevanza di correzioni dichiarative postume sul quadriennio 2018/2022 sulla validità del Cpb 2024-2025.

Si è provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi per un professionista con l'adesione al Cpb. Nel riesaminare la pratica subito dopo l'invio, ci siamo accorti di un errore sostanziale nella compilazione del prospetto Cpb. In pratica è stata omessa l'indicazione del reddito 2023 e ciò ha generato la proposta Cpb con un reddito per gli anni 2024 e 2025, non corrispondente ai reali valori. Riteniamo che l'adesione al Cpb sia soggetta a decadenza e non potrà essere rideterminata la validità con i valori puntuali. Chiediamo se sarà necessario



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi

porre in essere delle azioni per la decadenza della procedura o se sarà conseguenziale, oppure se si potrà presentare un'integrativa.

Studio G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

In merito alla situazione da lei descritta, è importante considerare alcuni aspetti relativi al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa. Ecco un riepilogo delle informazioni rilevanti:

Decadenza dal CPB: La decadenza dal regime del CPB si verifica se, attraverso una dichiarazione integrativa, emergono un minor reddito o un valore della produzione netta superiore al 30% di quanto concordato. In tal caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa che comporti un incremento superiore al 30% rispetto al reddito o valore inizialmente dichiarato può portare alla decadenza dal CPB.

Presentazione di Dichiarazione Integrativa: È possibile presentare una dichiarazione integrativa entro termini specifici, come ad esempio entro il 12 dicembre 2024 per correggere errori precedentemente commessi. Tuttavia, tale presentazione non deve portare a una riduzione del reddito imponible o a un aumento del credito d'imposta rispetto a quelli indicati nella dichiarazione originaria.

Conseguenze della Dichiarazione Integrativa a Sfavore: La dichiarazione integrativa a sfavore, vale a dire in cui vengono dichiarati maggiori redditi o minori crediti rispetto alla dichiarazione originaria, può prevenire la decadenza se le variazioni sono tali da non superare la soglia del 30%.

Alla luce di quanto sopra, considerando che l'errore nella compilazione del prospetto Cpb ha portato a una proposta di concordato inesatta, potrebbe essere opportuno valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, è essenziale che l'adeguamento non superi il limite del 30% per evitare la decadenza dal regime agevolato.

Se un contribuente ha ade-

rito al concordato preventivo biennale e al 2/12/2024 ha versato come acconto solo la maggiorazione prevista dal concordato stesso e non i restanti acconti sul reddito calcolati con il metodo storico, incappa in una causa di decadenza?

R.F.

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

L'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al Cpb non è rilevante ai fini della decadenza soltanto nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (articolo 22, comma 3, del decreto Cpb). La condizione è che tale regolarizzazione sia precedente al momento in cui il contribuente abbia ricevuto la comunicazione dell'esito del controllo automatico della dichiarazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, Dpr n.600/1973. E quanto risponde l'Agenzia a una Faq (n. 6 del 17 ottobre 2024) incentrata proprio sul rapporto tra omesso versamento e decadenza dal diritto all'agevolazione. Con la stessa, infatti, è stato chiarito che l'articolo 22, comma 3 del d.lgs. 13/2024 stabilisce che l'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al Cpb, a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo (... delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) «non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza». L'interpretazione della richiamata disposizione deve essere coordinata con quanto previsto in materia di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che esclude la possibilità di ravvedersi in caso di «notifica degli atti di li-

quidazione e di accertamenti, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» (cfr. articolo 13, comma 1-ter, del d. lgs n. 472 del 1997). Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell'esito del controllo prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

BENI AI SOCI, IMMOBILE COLLABENTE

Nel caso di assegnazione di beni ai soci, è possibile utilizzare il valore catastale anziché il valore normale di mercato. Nel caso in specie, l'immobile è diventato collabente perché non è abitabile né agibile, risultando inutilizzabile a causa del degrado strutturale. È possibile attribuire una "nuova" rendita catastale nel corso del 2025 e poi procedere all'assegnazione sfruttando l'agevolazione?

G.M.

Risponde

Fabrizio G. Poggiani

Si ricorda, che, in base a tale regime agevolato, l'acquirente può ottenere che la plusvalenza e le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) siano determinate utilizzando il valore dell'immobile determinato su base catastale (ovvero moltiplicando la «rendita» per determinati coefficienti, indipendentemente dal corrispettivo pattuito (che, però, deve essere obbligatoriamente dichiarato in atto). Gli immobili collabenti sono fabbricati in stato di conservazione così compromesso da essere del tutto inidonei a qualunque utilizzo con la conseguenza che, non essendo funzionali, questi immobili non possono produrre reddito e, di conseguenza,

non viene loro attribuita una rendita catastale. Quindi, stante il richiamo all'art. 52 del D.P.R. 131/1986 (T.U.R.) in assenza di una rendita, l'unico valore utilizzabile è quello normale o il corrispettivo (se si tratta di cessione agevolata). Siccome il detto valore deve essere determinato al momento dell'atto di assegnazione (cessione o trasformazione in società semplice), se al momento del rogito è presente una rendita, è possibile applicare il valore catastale, dovendo ulteriormente segnalare che la situazione deve essere necessariamente quella reale e, quindi, l'immobile, all'atto dell'assegnazione (nella fattispecie indicata nel 2025), non deve più qualificarsi come «collabente» ma deve possedere una propria qualificazione catastale con attribuzione di una rendita.

AUTO AI DIPENDENTI

Il comma 48 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 introduce nuove regole di tassazione per le auto immatricolate e assegnate dal 1/1/25. Per le auto immatricolate e assegnate fino al 30/6/2020 rimane in vigore il comma 633 dell'art. 1 della legge 160/2019, non abrogato da alcuna norma. Per le auto immatricolate o assegnate nell'intervallo tra l'1/7/20 e il 31/12/24 si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla risoluzione Entrate 46/E/2020 per il calcolo del fringe benefit?

M.C.

Risponde Francesco Leone

Nel quesito si evidenzia una criticità emersa durante la discussione parlamentare della legge di bilancio, ovvero l'assenza di una norma transitoria che stabilisca le regole da applicare ai veicoli immatricolati e assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024. I chiarimenti forniti con la risoluzione 46/E, citata nel quesito, possono certamente essere utili, sebbene si riferiscano a situazioni diverse da quella in esame (come indicato nel quesito, la precedente modifica normativa era accompagnata da una norma transitoria). Seguendo tale documento di prassi, il fringe benefit dovrebbe essere valorizzato al «valore normale», per poi determinare, attraverso elementi oggettivi, la quota imputabile all'uso personale del veicolo. Considerate le complicazioni di calcolo e la soggettività della valutazione, si auspica che l'Agenzia limiti tale interpretazione ai casi analoghi a quelli trattati nella risoluzione n. 46 e confermi l'ultrattività della disciplina previgente per i veicoli assegnati e immatricolati fino al 31 dicembre 2024.

5-Continua. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 30 e 31/1 e l'1 e il 4/2/2025

© Riproduzione riservata